

Allegato "A" a deliberazione n. 565 del 23/11/2010

1.7.2 Figure soggette a vigilanza

La vigilanza sulle persone che svolgono attività sanitaria si esercita nei confronti di:

a) esercenti le professioni sanitarie (art. 6 c. 3 D. Lgs 502/92 e s. m.): medico-chirurgo, veterinario, farmacista, odontolatra, biologo, limitatamente all'attività di analisi biologiche (Legge 396/67 - Legge 349/77), infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico, podologo, fisioterapista e figure equipollenti, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neuro fisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitaria.

b) esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie (R.D. 1334/28 e L. 1098/40): odontotecnico, massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici, ottico, puericultrice.

La vigilanza potrà essere estesa ad altre professioni per le quali è in corso di emanazione la specifica disciplina di inquadramento.

3.12.8 Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni

L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico con esclusione pertanto di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature per i quali è prevista l'applicabilità dell'art. 194 T.U.L.L.SS. 1265/34 è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ed in ossequio ai principi generali di cui alla L.R. 15 settembre 1989, n. 48 e Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Dette attività non possono essere svolte in forma ambulante. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività previo accertamento da parte ASL dell'idoneità dei locali e delle attrezzature sotto il profilo igienico sanitario.

Eventuali altre attività di trattamento della persona non riconducibili alle competenze professionali appena indicate o non previste da specifiche normative (legge regionale 1.2.2005, n. 2) per le quali è prevista l'iscrizione in un apposito registro, sono vietate.

L'esercizio di attività che configurino un trattamento di carattere sanitario della persona da parte di soggetti non riconducibili alle professioni o arti di cui al precedente articolo 1.7.2 ed alla relativa disciplina collegata comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 348 del C.P. ed il sequestro dell'attrezzatura impiegata per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.